



NO 765/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFIERRI - Presidente -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Dott. LAURA TRICOMI - Rel. Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Oggetto

MATRIMONIO

Ud. 14/11/2019 - CC

R.G.N. 18991/2018

Rep.

Ca. 765

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18991-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , elettivamente

domiciliata in (omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa

dall'avvocato (omissis) ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 248/2018 della CORTE D'APPELLO di

VENEZIA, depositata il 01/02/2018;

in caso di diffusione del presente provvedimento
conservare la riservatezza e
prestare ogni attività
a norma dell'art. 33
d.lgs. 196/03 in quanto
 disposto di ufficio
 a richiesta
 impedito dalla legge

*10435
JP*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO CHE:

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado, in giudizio di scioglimento del matrimonio tra (omissis) e (omissis) (omissis) relativa alle statuizioni economiche poste a carico di (omissis), consistenti nell'assegno divorzile riconosciuto in favore di (omissis) nella misura di euro 350,00= mensili, nell'assegno di mantenimento per il figlio minore (omissis) (n. nel 2000) di euro 850,00= mensili e nella partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70%.

(omissis) propone ricorso per cassazione con due mezzi, corroborati da memoria; (omissis) replica con controricorso e memoria.

E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.5, comma 6, della legge n.898/1970 per avere confermato la Corte territoriale il diritto all'assegno divorzile sul presupposto che questo rimane una forma di protezione del coniuge economicamente più debole a fronte del deterioramento delle proprie condizioni personali di vita dipendente dallo scioglimento del matrimonio. Il ricorrente, in particolare, sostiene che il giudice del gravame, omettendo ogni verifica circa l'*an debeat*, si sarebbe discostato dei

principi enunciati in sede di legittimità con la sentenza n. 11504/2017.

Il motivo è infondato.

Premesso che, come questa Corte ha già affermato, *"All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate."* (Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018), così puntualizzando i principi espressi dalla sent. n. 11504/2017, di cui il ricorrente erroneamente invoca l'applicazione al caso concreto, va osservato che la Corte di appello nel riconoscere il diritto all'assegno divorzile e nel determinarne l'importo, ha tenuto conto delle risorse economiche e reddituali di entrambe le parti, non già mirando ad una mera perequazione reddituale, ma valutando le circostanze del caso concreto al fine di perseguire la finalità assistenziale – perequativa/compensativa attribuita a detto assegno, in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite.

Segnatamente la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nella misura di euro 350,00= mensili, non già allo scopo di assicurare il progresso tenore di vita, ma per mantenere le condizioni di vita adeguate e consone al progetto familiare e sociale che la cessazione del matrimonio aveva interrotto (fol. 11 della sent. imp.) e ciò ha fatto dando conto

dell'attività lavorativa svolta dalla ^(omissis) (reddito lordo annuo di euro 20.893,81) e dallo ^(omissis) (reddito lordo annuo di euro 61.586,00), del fatto che la stessa aveva lasciato la sua patria (il Perù) nel 1999 per trasferirsi in Italia con il marito, che si era dedicata alla famiglia nei primi anni di matrimonio in ragione della nascita del figlio e fino al 2008, quando in occasione della separazione aveva intrapreso un'attività lavorativa ed aveva reperito un alloggio ove vivere con il figlio minore, non potendo più fruire dell'alloggio di servizio assegnato al coniuge (militare dell'Arma dei carabinieri), provvedendo a versare prima un canone locatizio di euro 630,00 mensili e poi, avendo acquistato l'abitazione, una rata di mutuo del medesimo importo, che provvedeva anche al mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, di guisa che la decisione risulta immune dal vizio di violazione di legge denunciato.

2. Con il secondo motivo ^(omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.337 ter, quarto comma, cod. civ. e dell'art.116 cod. proc. civ. , per avere la Corte di appello confermato la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio in relazione alle diverse capacità reddituali senza averle raffrontate.

Il motivo è infondato perché la Corte territoriale - contrariamente a quanto assume il ricorrente -ha operato il raffronto tra i redditi delle parti (fol.4 della sent. imp), oltre che inammissibile, laddove sollecita un riesame del merito in maniera generica (facendo riferimento a documenti prodotti, di cui non illustra nemmeno per sommi capi la diretta rilevanza e decisività) e chiede di considerare le dazioni economiche (nemmeno quantificate) direttamente elargite al figlio, frutto di

evidenti ed apprezzabili liberalità spontanee, che tuttavia non rientrano nel novero della partecipazione alle spese.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, atteso che la recente sentenza Cass. Sez. U. n. 18287/2018 ha puntualizzando i principi espressi dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 11504/2017, senza mutare radicalmente il precedente indirizzo giurisprudenziale, contrariamente a quanto assume il ricorrente (memoria fol. 6), ma precisandone i termini di applicazione, in considerazione della indiscussa natura assistenziale, oltre che perequativo/compensativa, dell'assegno divorzile.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art.52 del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.800,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;


- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art.52 del d.lgs. n. 196/2003;

- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, il giorno 14 novembre 2019.

Il Presidente

(Andrea Scaldaferrì)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 16 GEN. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DiPRIMA

